

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
terza sezione civile

Il Presidente di Sezione

Richiamato quanto disposto:

- dal Decreto Legge n. 11 dell'8.3.2020, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*", con specifico riferimento al disposto rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili pendenti nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020 (art. 1, comma 1) e alla possibilità che il rinvio delle udienze operi anche nel periodo dal 23 marzo al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 2, lett. g). dal DPCM dell'8.3.2020 che, ai fini di prevenzione raccomanda di "*limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*";
- dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8.3.2020 n. 186/VV/2020;
- dalla nota del Presidente della Corte di Appello di Roma n. 8163 del 4.3.2020;
- dalla nota del Presidente del Tribunale di Roma n. 3585 del 5.3.2020, "*Misure precauzionali COVID-19 – DPCM 2 marzo 2020*";
- dal provvedimento di questo Presidente del 9.3.2020;

ritenuto di specificare le indicazioni relative agli effetti che la disposta sospensione dei termini processuali e delle all'attività processuali dispiega sull'attività dell'Istituto Vendite Giudiziarie;

considerato che lo scopo che le adottate disposizioni intendono raggiungere è quello di limitare ai casi di estrema necessità ed urgenza lo svolgimento di ogni attività del processo e ad esso connessa, per finalità di tutela della salute, e ritenuto che quindi la sospensione delle attività debba essere estesa alle operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati e che la sospensione dei termini processuali non può che concernere anche i termini per lo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari;

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie:

- sospenda fino al 22 marzo 2020 le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati;
- faccia applicazione della sospensione dei termini processuali fino al 22 marzo 2020 anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari.

Si comunichi ai Magistrati della sezione e all'IVG.

Roma, 11.3.2020

Il Presidente di Sezione
Federico Salvati